

Amministratori giudiziari i compensi non sono privilegi

Giovanni Mottura*

Caro Direttore, i numerosi articoli apparsi in quest'ultimo mese, anche sul vostro quotidiano, impongono di portare, con assoluta pacatezza, un contributo di informazione, potremmo dire di verità, sul tema dell'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati alla criminalità, da parte di coloro che la vivono sul campo.

Un primo cardine è costituito da una corretta conoscenza del «reale scenario» d'intervento dell'amministratore giudiziario nel caso, sempre più frequente e complesso, del sequestro di imprese.

Nella pratica quotidiana ci si trova molto spesso di fronte a «imprese-non aziende», a imprese fittizie che fondano la propria esistenza non sul regolare confronto con il mercato, bensì sul ricavo di proventi illeciti (es: appalti ottenuti mediante frode o corruzione) unitamente alla sistematica violazione delle «regole del gioco» (es: incassi «in nero», utilizzo di personale non in regola). Di fronte a tali situazioni, l'amministratore giudiziario ha il «dovere», dopo aver constatato l'impossibilità di riconvertire l'azienda, di espungere tali imprese dal mercato anche se ciò comporta, dolorosamente, il ricorso alla liquidazione e, al verificarsi di certe condizioni, al fallimento. Fallire, dunque, come dovere socio-economico, come raggiungimento in sé di un «obietti-

vo» (senz'altro amaro, come ogni medicina), e non constatazione dell'incapacità di risanare.

Un secondo snodo della questione passa per la conoscenza di quanto realmente accade all'impresa (in questo caso «non fittizia»: esempio classico, una fabbrica di cemento) dal giorno dopo del sequestro. Non teme smentite, purtroppo, la constatazione di un totale irrigidimento degli «stakeholders»: banche che chiudono i fidi, clienti e fornitori che revocano contratti, enti pubblici che intensificano zelantemente le loro verifiche, il nuovo «socio» (rappresentato dall'Autorità giudiziaria, affiancata dall'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati) che, inevitabilmente, si trova di fronte alla difficoltà di dover assumere in tempi brevi decisioni complesse e, spesso, irreversibili. Per non parlare di coloro che hanno subito il sequestro, i quali - a lasciar stare ogni pregiudizio sulle probabili difficoltà create dalle logiche criminali che ne caratterizzano l'agire - non hanno certo voglia di stare soltanto alla finestra, e ne hanno giuridicamente pieno diritto, trattandosi pur sempre di misure «cautelari» e, pertanto, reversibili.

L'amministratore giudiziario, dunque, mentre si occupa di «gestire manageralmente» l'azienda, per garantire in primo luogo la solvibilità dell'impresa e il mantenimento dell'occupazione, deve compiere un'opera di grande «mediazione» tra le normali dinamiche aziendali, le derive del sistema dei rapporti con il mercato e, non ultime, le peculiari esigenze di una procedura giudiziaria cautelare, peraltro penale.

Di fronte a questa obiettiva

chiave di lettura viene difficile pensare che chi abbia svolto, e voglia continuare ad assumere da professionista (organizzando necessariamente una propria e competente «squadra» lavorativa), tali incarichi, non sia, in primo luogo, animato da spirito di servizio, dal voler stare «dalla parte giusta della barricata», con lo Stato a prescindere dalle difficoltà e dai non pochi ostacoli, piuttosto che motivato da lauti guadagni. Anche perché, in assenza di un regolamento sui compensi (atteso da sempre e, formalmente, da almeno un quinquennio, decorso dalla legge istitutiva dell'Albo) è stato, ed è, in realtà, impossibile farsi i conti a priori. Se è vero che alcune volte si sono ottenute buone remunerazioni, vi sono non pochi casi in cui il lavoro svolto, nell'incertezza dei parametri e di chi sia tenuto a remunerare tale lavoro (l'azienda sequestrata, la procedura di sequestro più in generale o, almeno in parte, l'Autorità che conferisce l'incarico, quindi l'Erario?) è rimasto impagato, in tutto o in parte, o pagato pochissimo e dopo diversi anni, passati nella pastoie della burocrazia erariale.

Gli amministratori giudiziari, sui propri compensi, come per ogni altra loro attività operativa, apprezzano le regole: l'importante è che le stesse siano ispirate all'efficacia, alla congruità e alla garanzia del sistema, così come si è cercato di fare con il «protocollo d'intesa» sottoscritto nel maggio 2014 dal Tribunale di Roma con i rappresentanti dell'Istitu-

to nazionale degli amministratori giudiziari e dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della capitale. Protocollo frutto di ampia discussione, equilibrato, e recentemente richiamato, in termini positivi, non solo dall'Anac (presidente Cantone) nelle proprie valutazioni su come remunerare il lavoro dei nuovi amministratori degli «appalti commissariati», ma dallo stesso Consiglio di Stato nell'elaborare i rilievi mossi allo schema governativo di regolamento dei compensi attualmente in corso di approvazione.

Nessuna difesa, quindi, di privilegi di categoria nella critica mosso allo schema governativo appena richiamato, ma solo la constatazione di una non aderenza alla realtà: gli amministratori giudiziari non sono, e non debbono diventare, curatori fallimentari, ma puntare - ogni volta che ciò sia possibile, come si è detto - a vincere la vera sfida dello sviluppo della competitività dell'azienda sequestrata nel totale rispetto della legalità, operando sul mercato libero, come da tutti auspicato. È, dunque, logico pensare a una loro remunerazione in base a parametri articolati, basati anche sul tempo impiegato, sulle capacità manageriali necessarie, sui risultati ottenuti nel difficile e rischioso contesto in cui si opera, e non, come ha ritenuto il legislatore governativo, rifacendosi ai parametri concepiti per la (pur alta) professionalità dei curatori, il cui compito, però, è esclusivamente quello di liquidare l'attivo e chiudere rapidamente l'impresa, quando ormai qualcun altro ha già deciso la sua «uscita» dal mercato.

*Presidente Istituto nazionale amministratori giudiziari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

